

PROT. N°

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA E LA SOCIETÀ ORGA BIO HUMAN S.R.L.
(Finanziatore) PER IL FINANZIAMENTO DELLA
PROROGA BIENNALE DI UN CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO, DI DURATA TRIENNALE, CON UN
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24,
COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 240/2010 PER LE
ESIGENZE DEL SETTORE CONCORSUALE 06/B1:
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/09
(MEDICINA INTERNA), PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE.**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), con sede legale in Foggia (FG), Via A. Gramsci n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Teresa Romei, nata a San Severo (FG) il 04.02.1972, domiciliato per la carica presso l'Università stessa;

E

la società ORGA BIO HUMAN s.r.l., con sede legale Roma , via Amsterdam, 75 , Codice Fiscale e Partita IVA n. 05704711000, nel prosieguo del presente atto denominata

“Finanziatore”, rappresentata dal dott. Paolo Rosati, nato a Grosseto (GR) il 10/07/1957, nella qualità di Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica;

PREMESSO CHE

- l’Università degli Studi di Foggia ha stipulato, con la dott.ssa Rosanna Villani, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 26.04.1984, un contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del S.C. 06/B1 “Medicina Interna”, S.S.D. Med/09 “Medicina Interna”;
- il contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani, è stato assunto al protocollo dell’Università degli Studi di Foggia in data 15.06.2017, con n. 16734 - VII/2 - Rep: 533/2017 e decorre dal 16.06.2017 al 15.06.2020;
- con nota del 13.05.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha richiesto al Finanziatore la disponibilità a finanziare, per un importo complessivo di € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*) la proroga

biennale del predetto contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani per le esigenze del S.S.D. Med/09 “Medicina Interna” ed in particolare per il completamento del progetto *“Lo studio della progressione della fibrosi epatica nelle epatiti croniche sottoposte a trattamento mediante l'utilizzo di metodologie non invasive”* per le esigenze;

- con nota acquisita al protocollo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con n. 24583 - III/14 - del 18.06.2019, il Finanziatore ha manifestato la disponibilità a finanziare, per un importo complessivo di € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*), la proroga biennale del predetto contratto;
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con delibera del 21.11.2019 p. 6), ha espresso parere favorevole al finanziamento summenzionato ed alla proroga biennale del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani;
- che con la sottoscrizione della presente convenzione il Finanziatore conferma la propria disponibilità a finanziare, per un importo complessivo di € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*) la proroga biennale del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani;

- che a seguito di ulteriori approfondimenti e per effetto dell'aumento stipendiale disposto con DPCM del 02 settembre 2019, recante disposizioni in tema di adeguamento ISTAT del personale non contrattualizzato (tra cui rientrano gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari), si è provveduto a comunicare al finanziatore la necessità di garantire il predetto incremento in virtù del quale l'ammontare complessivo del finanziamento passa da € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*) a € 100.045,44 (*centomilaquarantacinque/44*);

- l'Università ha interesse ad aderire a tale iniziativa per la realizzazione della quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" dell'Università stessa, che in questa sede si intende interamente richiamato,

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'Università si impegna ad attivare, secondo la vigente normativa in materia, le procedure di proroga biennale del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani, per le esigenze del settore scientifico-disciplinare MED/09 "Medicina Interna" ed in particolare per il completamento del progetto "*Lo studio della progressione della fibrosi epatica nelle epatiti croniche sottoposte a trattamento mediante l'utilizzo di metodologie non invasive*".

Il regime di impegno orario del ricercatore sarà a tempo pieno.

Il Finanziatore potrà richiedere all'Università una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta, nell'ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore in oggetto.

Articolo 2 - FINANZIAMENTO

Il Finanziatore si obbliga a versare all'Università, per il finanziamento della proroga del contratto di cui all'art. 1, una somma annua pari ad *euro 50.022,72 (cinquantamilaventidue/72)*, per due anni, e comunque una somma complessiva di *euro 100.045,44*

(centomilaquarantacinque/44) da distribuire su due annualità in altrettante rate di pari importo.

Articolo 3 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Finanziatore provvederà al versamento delle somme dovute, di cui al precedente art. 2, di anno in anno, in un'unica soluzione anticipata, mediante accreditamento sul c\c n. IBAN IT38B0542404297000007001002, intestato all'Università degli Studi di Foggia ed acceso presso la Banca Popolare di Bari, Filiale Enti, via Guglielmo Marconi 194 - 85100 Potenza.

Nella causale del/dei versamento/i dovrà essere necessariamente riportato quanto segue: "Finanziamento proroga contratto ricercatore t.d. per s.s.d. MED/09".

Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto al Finanziatore eventuali variazioni del conto corrente sul quale effettuare l'accrédito; il Finanziatore non potrà avanzare pretese di sorta verso l'Università in relazione alla variazione del conto corrente.

La prima quota annua dovrà essere versata dal Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque prima della stipula della proroga del contratto di ricercatore oggetto del presente accordo; la successiva quota dovrà essere versata entro il 15 marzo 2021.

Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo

sospesi o ritardati; ogni eccezione è sin d'ora rimossa e non accettata.

Articolo 4 - FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento della seconda quota del finanziamento previsto dal precedente art. 3, il Finanziatore deposita, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione *n.*

_____ rilasciata da _____ in data _____

L'Università disporrà, su richiesta del fideiussore, lo svincolo della fideiussione dopo l'avvenuto pagamento delle rate di finanziamento da parte del Finanziatore.

Articolo 5 - INADEMPIMENTO

Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare i versamenti di cui al precedente articolo nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del cod.civ. nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 2. È fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del Finanziatore.

Articolo 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353

cod. civ., nel caso di mancata stipula del contratto con il ricercatore a tempo determinato in oggetto.

All'eventuale avveramento della condizione di cui sopra, l'Università dovrà restituire l'ammontare del primo pagamento ricevuto e nulla sarà dovuto al Finanziatore per interessi né per ulteriori somme aggiuntive a qualunque titolo pretese.

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro con il ricercatore dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

Articolo 7 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziali e stragiudiziali, il Finanziatore elegge domicilio in Italia presso la propria sede di Via Amsterdam 75 - 00144 Roma. Il Finanziatore s'impegna a non modificare il proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione e autorizzazione dell'Ateneo per l'intera durata della convenzione.

Articolo 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di 2 (anni) anni a partire dalla data della sottoscrizione.

Articolo 9 - FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro

eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Articolo 10 - SPESE

Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Finanziatore.

Il presente atto consta di n. 7. pagine scritte sin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Teresa ROMEI)

FINANZIATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Paolo Rosati)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 3 (erogazione del finanziamento), 4 (inadempimento), 5 (condizione risolutiva) e 8 (Foro competente).

FINANZIATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Paolo Rosati)